

ART. 22

Tanto le pensioni dirette quanto quelle ai superstiti subiranno le variazioni percentuali, sia in aumento che in diminuzione, nella stessa misura, con le stesse modalità e con gli stessi criteri adottati per l'applicazione della scala mobile al personale della Cassa in attività di servizio.

L'onere derivante dalla presente disposizione fa carico alla Cassa la quale se lo è assunto.

In caso di variazione nel trattamento economico del personale della Cassa in servizio, conseguente alla applicazione aziendale di accordi sindacali, il complessivo trattamento pensionario annuo liquidato a favore dei pensionati diretti, non potrà tempo per tempo risultare inferiore a tanti trentacinquesimi (con il massimo di 35) del 67,50% (sessantasette e cinquanta per cento) delle voci di retribuzione pensionabili di cui godono i dipendenti di ruolo della Cassa in servizio nella categoria, grado e anzianità corrispondenti a quelli conseguiti dai pensionati alla data della loro cessazione dal servizio, quanti sono stati gli anni di iscrizione al Fondo dei pensionati medesimi, fatta esclusione per i periodi riscattati o riconosciuti a termini dell'art. 20 del presente Statuto. In deroga a quanto sopra stabilito, le sindacate voci di retribuzione pensionabili, per i funzionari ed i dirigenti cessati dal servizio prima del 26 settembre 1967, sono quelle riconosciute tali alla data di entrata in vigore del presente Statuto, con esclusione della indennità semestrale di qualifica e, per tutti i pensionati cessati dal servizio prima del 3 marzo 1966, con esclusione anche delle indennità di mensa e di caropane.

Nel caso in cui la pensione sia stata liquidata a termini dell'art. 18, comma secondo, l'adeguamento del complessivo trattamento pensionario annuo sarà determinato con i criteri di cui al comma precedente, peraltro applicando al trattamento così adeguato una riduzione pari alla differenza, in linea percentuale, esistente, al momento del pensionamento, fra la pensione che sarebbe stata liquidata a norma dell'art. 18, comma 1°, e quella effettivamente liquidata a norma dell'art. 18, comma 2°.

Il complessivo trattamento pensionario annuo liquidato a favore dei superstiti non potrà tempo per tempo risultare inferiore alle aliquote, stabilite secondo le norme statutarie in vigore al momento della liquidazione della pensione ai superstiti, della pensione che sarebbe stata corrisposta al dante causa, se in vita o relativa al medesimo, in applicazione dei commi 3° e 4° del presente articolo.

L'onere relativo all'adeguamento delle pensioni avanti previsto è assunto a carico della Cassa.